



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Comitato Regionale
PIEMONTE VALLE D'AOSTA
piemontevda.lnd.it



COMUNICATO UFFICIALE N. 50

DATA PUBBLICAZIONE 27/01/2022

STAGIONE SPORTIVA 2021/2022

Sommario

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI.....	2
1.1. Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig. Alessandro Orri (dalla Circolare n. 33/CS della L.N.D.).....	2
1.2. Segreteria L.N.D.	2
1.2.1. Progetto “Valorizzazione Giovani Calciatori” – Classifica ufficiale.....	2
2. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO	4
2.1. Segreteria S.G.S.....	4
2.1.1. Differimento Data inizio Attività di Base Settore giovanile e scolastico – Fase Primavera s.s. 2021/2022	4
2.1.2. Deroghe all’utilizzo di giovani calciatrici per l’attività di Settore Giovanile e Scolastico. 5	
2.1.3. Società’ che disputa gare sul proprio campo sportivo in orario diverso da quello ufficiale	5
2.2. Modifiche al programma gare	5
2.2.1. Variazioni gare – L.N.D.....	5
2.2.2. Recuperi L.N.D.	5
3. RISULTATI.....	5
4. GIUDICE SPORTIVO	6
5. CORTE SPORTIVA DI APPELLO A LIVELLO TERRITORIALE.....	7

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

1.1. Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig. Alessandro Orri (dalla Circolare n. 33/CS della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 33/CS della Lega Nazionale Dilettanti contenente le decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping nei confronti del Sig. Alessandro Orri.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali

1.2. Segreteria L.N.D.

1.2.1. PROGETTO “VALORIZZAZIONE GIOVANI CALCIATORI” – CLASSIFICA UFFICIALE

In riferimento al progetto in epigrafe – il cui regolamento è stato oggetto di pubblicazione sul comunicato ufficiale nazionale L.N.D. n. 17/CS, allegato al C.U. regionale n. 38 del 2 dicembre u.s. –, si pubblicano qui di seguito le classifiche ufficiali del progetto relativo alle categorie Eccellenza e Promozione, aggiornate con le gare disputate a tutto il 23 gennaio 2022.

Si precisa che tali graduatorie tengono conto del bonus pari al 20% di punti aggiuntivi, da riconoscere alle Società che, come da regolamento, svolgono contestualmente attività giovanile nelle categorie Allievi e Giovanissimi.

CAMPIONATO DI ECCELLENZA – Girone A

Società	Punti	Bonus	Totale
1^ OLEGGIO SP. OLEGGIO	72	14,4	86,4
2^ DUFOUR VARALLO	57	11,4	68,4
3^ VERBANIA CALCIO	49	9,8	58,8
4^ ACC. BORGOMANERO	46	9,2	55,2
5^ CITTA DI BAVENO	40	8	48
6^ ALICESE ORIZZONTI	39	7,8	46,8
7^ BORGARO NOBIS	29	5,8	34,8
8^ BORGOVERCELLI	22	4,4	26,4
9^ PRO EUREKA	18	3,6	21,6
10^ CALCIO SETTIMO	13	2,6	15,6
11^ VENARIA REALE	6	1,2	7,2
11^ L.G. TRINO	6	1,2	7,2
13^ LA PIANESE	3	\	3
14^ AYGREVILLE CALCIO	0	0	0
14^ BIELLESE	0	0	0

CAMPIONATO DI ECCELLENZA – Girone B

Società	Punti	Bonus	Totale
1^ LUCENTO	259	51,8	310,8

2^	S.D. SAVIO ASTI	226	45,2	271,2
3^	CBS SCUOLA CALCIO	114	22,8	136,8
4^	ATLETICO TORINO	84	16,8	100,8
5^	VANCHIGLIA	60	12	72
6^	CHISOLA CALCIO	59	11,8	70,8
7^	BENARZOLE	64	\	64
8^	MORETTA	44	\	44
9^	ACQUI F.C.	27	5,4	32,4
10^	ALBESE CALCIO	19	3,8	22,8
11^	PRO DRONERO	12	\	12
12^	A.C. CUNEO 1905 OLMO	9	1,8	10,8
13^	GIOVANILE CENTALLO	3	0,6	3,6
13^	ALBA CALCIO	3	0,6	3,6
15^	CASTELLAZZO B.DA	0	\	0
15^	PINEROLO	0	0	0
15^	RIVOLI CALCIO	0	\	0

CAMPIONATO DI PROMOZIONE – Girone A

Società	Punti	Bonus	Totale	
1^	SANTHIA	130	26	156
2^	CITTA DI COSSATO	64	12,8	76,8
3^	BIANZE	72	\	72
4^	FC VIGLIANO POLISP.	32	\	32
5^	JUVENTUS DOMO	25	5	30
6^	BULE BELLINZAGO	19	3,8	22,8
7^	BRIGA	18	3,6	21,6
8^	OMEGNA	12	2,4	14,4
9^	PIEDIMULERA	13	\	13
10^	SPARTA NOVARA	9	1,8	10,8
11^	ARONA CALCIO	0	0	0

CAMPIONATO DI PROMOZIONE – Girone B

Società	Punti	Bonus	Totale	
1^	V.D.A. CHARVENSOD	144	28,8	172,8
2^	ALPIGNANO	98	19,6	117,6
3^	LASCARIS	95	19	114
4^	PIANEZZA	86	17,2	103,2
5^	QUINCITAVA	72	14,4	86,4
6^	IVREA CALCIO	65	13	78
7^	CARRARA 90	69	\	69
8^	RIVAROLESE	51	10,2	61,2
9^	IVREA BANCHETTE	31	6,2	37,2
10^	VOLPIANO	25	5	30
11^	UNION B.B. VALLESUSA	21	4,2	25,2
12^	BARCANOVA CALCIO	19	3,8	22,8
13^	SANMAURO	18	3,6	21,6
14^	CASELLE CALCIO	6	1,2	7,2
14^	VALDRUENTO	6	1,2	7,2

CAMPIONATO DI PROMOZIONE – Girone C

Società	Punti	Bonus	Totale
1^ PEDONA BORGO S.D.	173	34,6	207,6
2^ NICHELINO HESPERIA	94	18,8	112,8
3^ POL. MONTATESE	82	\	82
4^ CARIGNANO	55	11	66
5^ PANCALIERICASTAGNOLE	60	\	60
6^ VILLARBASSE	41	8,2	49,2
7^ BUSCA	33	6,6	39,6
8^ CHERASCHESE	30	6	36
9^ CAVOUR	28	\	28
10^ BSR GRUGLIASCO	20	4	24
11^ AZZURRA	12	2,4	14,4
12^ SCARNAFIGI	14	\	14
13^ C.S.F. CARMAGNOLA	11	2,2	13,2
14^ INFERNOTTO CALCIO	6	1,2	7,2
15^ SOMMARIVA PERNO	0	\	0
15^ VILLAFRANCA	0	0	0

CAMPIONATO DI PROMOZIONE – Girone D

Società	Punti	Bonus	Totale
1^ CIT TURIN	267	53,4	320,4
2^ SAN GIACOMO CHIERI	262	52,4	314,4
3^ BACIGALUPO	120	24	144
4^ POZZOMAINA	108	21,6	129,6
5^ CALCIO NOVESE	102	20,4	122,4
6^ PASTORFRIGOR STAY	88	\	88
7^ TROFARELLO	86	\	86
8^ VALENZANA MADO	64	12,8	76,8
9^ MIRAFIORI	58	11,6	69,6
10^ OVADESE	24	\	24
11^ ARQUATESE V.B.	3	0,6	3,6
12^ GAVIESE	3	\	3

2. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO

2.1. Segreteria S.G.S.

2.1.1. DIFFERIMENTO DATA INIZIO ATTIVITÀ DI BASE SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO – FASE PRIMAVERILE S.S. 2021/2022

In riferimento a quanto pubblicato sul comunicato ufficiale regionale n. 48 del 20 gennaio u.s., il Coordinatore Federale Regionale SGS Luciano Loparco informa che è stata individuata la data di **Sabato 12 Marzo 2022** per l'inizio dell'attività ufficiale primaverile dell'Attività di Base.

Si comunica - inoltre - che nel fine settimana di Pasqua non sarà programmata attività ufficiale.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

2.1.2. DEROGHE ALL'UTILIZZO DI GIOVANI CALCIATRICI PER L'ATTIVITÀ DI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 104 del 20/01/2022 del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale riportante le deroghe concesse per la partecipazione delle giovani calciatrici ad attività miste, nella fascia di età di 1 anno inferiore alla propria.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

2.1.3. SOCIETÀ' CHE DISPUTA GARE SUL PROPRIO CAMPO SPORTIVO IN ORARIO DIVERSO DA QUELLO UFFICIALE

La Società appresso indicata ha avanzato istanza di giocare le gare interne nel sotto-notato orario diverso da quello ufficiale; i Sodalizi inseriti nello stesso girone della richiedente dovranno provvedere a restituire entro il termine perentorio del 1/2/2022 la nota a parte che riceveranno dal Comitato Regionale manifestando consenso o diniego all'accoglimento dell'istanza.

Il mancato riscontro verrà considerato come tacito assenso.

CUS TORINO Camp. Juniores Calcio Femminile – Girone A Sabato ore 17.30

2.2. Modifiche al programma gare

2.2.1. VARIAZIONI GARE – L.N.D.

Si riportano - in allegato – le variazioni al calendario gare.

2.2.2. RECUPERI L.N.D.

Si riporta - in allegato - il calendario relativo alle gare di recupero del Campionato di Eccellenza.

3. RISULTATI

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/01/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - R		
ACCADEMIA BORGOMANERO1961	- LA PIANESE	0 - 1
ALICESE ORIZZONTI	- OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO	0 - 0
BIELLESE 1902	- STRESA SPORTIVA	1 - 1
CITTA DI BAVENO 1908	- VENARIA REALE	1 - 2
DUFOUR VARALLO	- L.G. TRINO	0 - 3
VERBANIA CALCIO	- PRO EUREKA	1 - 1

GIRONE B - 1 Giornata - R		
ATLETICO TORINO SSD AR.L.	- ACQUI F.C. SSDARL	0 - 3
BENARZOLE 2012	- GIOVANILE CENTALLO 2006	0 - 1
LUCENTO	- A.C.CUNEO 1905 OLMO	0 - 1
MORETTA	- CASTELLAZZO B.DA	3 - 0
PINEROLO	- ALBA CALCIO	2 - 0
RIVOLI CALCIO	- CHISOLA CALCIO	1 - 1
VANCHIGLIA 1915	- PRO DRONERO	1 - 0

- **GARE RINVIATE**

CAMPIONATO DI ECCELLENZA – GIRONE A

CALCIO SETTIMO - AYGREVILLE CALCIO

FULGOR RONCO VALDENGO – BORGOVERCELLI

CAMPIONATO DI ECCELLENZA – GIRONE B

ALBESE CALCIO - CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.

4. GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Avv. Laudi Chiara Francesca Maria, coadiuvato dai sostituti Avv. Armando Francia, Alberto Gazzola, Davide Mollica, Valentina Trebaldi e Marco Maria Schiavone assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Pannace Francesco, nella riunione del 26 Gennaio 2022, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano.

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

GARE DEL 23/ 1/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FERARU VASILE (ALBA CALCIO)

CAVANNA FEDERICO (CASTELLAZZO B.DA)

CANDELIERE ANDREA (VERBANIA CALCIO)

LIPARI DEMETRIO (VERBANIA CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PEROTTI CLEMENTE (CHISOLA CALCIO)

ACOSTA FEDERICO (CITTA DI BAVENO 1908)

VALLATI MANUEL (GIOVANILE CENTALLO 2006)

BENUCCI LORENZO (RIVOLI CALCIO)

ZINGARO IVAN (VERBANIA CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PISANELLO ANDREA	(ACCADEMIA BORGOMANERO1961)	MENABO ROBERTO	(LA PIANESE)
FIORIELLO FRANCESCO	(MORETTA)	CANTONE NICOLO	(VANCHIGLIA 1915)
SIMONETTI GABRIELE	(VANCHIGLIA 1915)		

Il Giudice Sportivo
(Avv. Laudi Chiara Francesca Maria)

5. CORTE SPORTIVA DI APPELLO **A LIVELLO TERRITORIALE**

Seduta del 21/01/2022

A cura del Componente Segretario rag. Lorenzo Grassone ed alla presenza del Rappresentante A.I.A. Sig. Vitiello Nicola, la Corte ha pronunciato le decisioni seguenti.

a) Ricorsi della ASD MAGGIORA CALCIO e ASD LOZZOLO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale FIGC di codesto Comitato Regionale n. 46 del 13.01.2022, con la quale veniva comminata ad entrambe le società la sanzione della perdita della gara che avrebbe dovuto disputarsi in data 22.12.2021, valida per il Campionato Seconda Categoria girone A, nonché l'ammenda di € 150,00

Le Società ASD Maggiora Calcio e ASD LOZZOLO hanno proposto preannuncio di reclamo richiedendo l'annullamento della delibera indicata in epigrafe, evidenziando che il 21.12.2021, vale a dire il giorno antecedente alla gara, era stata riscontrata la positività al Sars-Cov 2 del sig. Amoriello Riccardo, calciatore tesserato per la Maggiora Calcio, la quale appena avuta la notizia aveva richiesto il rinvio della gara calendarizzata per il giorno seguente. La Federazione non concedeva il rinvio e la sera del 22.12.2021 entrambe le società rappresentavano la situazione al direttore di gara, il quale a loro dire consigliava di non presentare le distinte.

Per le suddette ragioni le due società ricorrenti ritenevano si fosse verificata l'impossibilità di poter disputare la gara in condizioni di sicurezza ed, in riforma del provvedimento del Giudice Sportivo, richiedevano che la stessa venisse recuperata e nuovamente calendarizzata.

Questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale preliminarmente ritiene opportuno disporre la riunione dei due reclami per ragioni di economia di giudizio. Sempre in via preliminare si evidenzia altresì che, essendo i preannunci di reclamo sufficientemente motivati, codesto Organo Giudicante può procedere al loro esame nel merito, nonostante agli stessi non abbia fatto seguito la proposizione di formale reclamo.

Per quanto attiene al merito della questione, si evidenzia che, come correttamente rilevato dal Giudice Sportivo, la Circolare n. 3 allegata al C.U. n. 15 del 04.09.2021 prevede che le gare debbano essere regolarmente disputate qualora non risultino positivi al virus SARS –COV-2 un numero di calciatori superiori a 5.

Nel caso di specie, non si ritiene sussistere una causa di forza maggiore tale da consentire il recupero della gara, se si considera che la notizia della positività al Sars-Cov 2 di un giocatore della Maggiora Calcio era stata accertata nel tardo pomeriggio del 21.12.2021, mentre la gara tra le due società avrebbe dovuto disputarsi il giorno 22.12.2021 (mercoledì) alle ore 20,30. In sostanza, era

certamente possibile verificare tempestivamente lo stato di salute degli altri giocatori della Maggiora Calcio, in modo da poter disputare la gara in condizioni di sicurezza.

Contrariamente a quanto asserito dalle ricorrenti, il referto arbitrale (che come noto costituisce fonte di piena prova per gli organi della giustizia sportiva) riporta che entrambe le società “erano solidali nel loro intento di non giocare ed entrambe non mi presentavano le distinte, quando venivano da me più volte richieste”.

Corretta pertanto risulta la decisione del Giudice Sportivo di assegnare la perdita della gara ad entrambe le ricorrenti, dovendosi ritenere ingiustificato il rifiuto a disputare la gara, oltre che in contrasto con quanto stabilito dalle sopra richiamate disposizioni ufficiali.

Per tali motivi la Corte Sportiva d’Appello Territoriale

RESPINGE

I reclami proposti dalla ASD MAGGIORA CALCIO e ASD LOZZOLO, confermando per l'effetto la decisione del Giudice Sportivo di cui in epigrafe.

Addebita ad entrambe le ricorrenti alla tassa di reclamo.

Il Componente Estensore
(Avv. Alfredo Repetti)

Il Presidente
(Avv. Paolo Adolfo Pavarini)

b) Reclamo della società A.S.D. ACCADEMIA REAL TORINO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 43 del 23/12/2021 del Comitato Regionale Piemonte Valle D’Aosta, in relazione alla squalifica per quattro giornate effettive comminata dal Giudice Sportivo all’atleta GENCARELLI SIMONE in considerazione della condotta violenta, consistente nell’aver sputato nei confronti di un giocatore avversario, durante la partita A.C. ATLETICO ALPIGNANO – A.S.D. ACCADEMIA REAL TORINO disputata in data 19 Dicembre 2021, nell’ambito del campionato di Seconda Categoria, girone D

Con reclamo inoltrato a mezzo pec in data 24/12/2021, la società A.S.D. ACCADEMIA REAL TORINO ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo che commina la squalifica per quattro giornate al giocatore Gencarelli Simone evidenziando, in sintesi, che quanto descritto nel referto arbitrale si sarebbe realizzato a parti inverse, atteso che lo sputo sarebbe stato un gesto messo in atto da un avversario, e non dal giocatore squalificato che si sarebbe limitato a reagire in maniera violenta.

La società reclamante ammette che, a seguito della marcatura avversaria, si è innescata una contesa aggressiva tra i giocatori, alla quale l’atleta Gencarelli avrebbe partecipato in reazione dello sputo ricevuto da un avversario, squalificato invece per una sola giornata.

Il rapporto arbitrale appare chiaro e puntuale nella descrizione dei fatti, anche con riferimento all’origine della *mass confrontation* tra i giocatori, ovvero il gesto del giocatore Gencarelli, il quale si sarebbe reso protagonista altresì di tentativi di scontro con gli avversari durante l’uscita dal terreno di gioco e nella zona spogliatoi.

Pertanto, in questa sede, ai soli fini sanzionatori, merita rivalutazione solo la dimensione del gesto che, tuttavia, viene riferito dal direttore di gara come “*contro l’avversario*”, inteso come verso l’avversario, senza specificare se l’abbia o meno colpito.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello territoriale, in riforma del provvedimento impugnato, **riduce** la squalifica inflitta al giocatore Gencarelli Simone a tre giornate.

In conseguenza del parziale accoglimento del ricorso nulla si dispone in merito al contributo di reclamo, che peraltro non risultava versato.

Il Componente Estensore
(Avv. Antonio Vallone)

Il Presidente
(Avv. Paolo Adolfo Pavarini)

c) Ricorso della Società ASD LESNA GOLD avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 31 della Delegazione Provinciale di Torino del 13.1.2022 in riferimento alla gara PIANEZZA – LESNA GOLD del 20.12.2021 valida per il Campionato Under 19 Provinciale – Girone A

La reclamante impugna il provvedimento del G.S. con il quale sono state inflitte alla reclamante la sanzione della perdita della gara e l'ammenda di euro 50,00 e al dirigente accompagnatore MIGNOME Mauro Andrea l'inibizione sino al 12.3.2022.

Lamenta la ricorrente di non aver utilizzato più di otto giocatori fuori quota e che la decisione del GS si fonderebbe su un errore determinato dalla errata registrazione nel rapporto di gara di una delle sostituzioni.

In particolare, secondo la ricorrente, la sostituzione al 34mo del II tempo del giocatore n.7 non sarebbe avvenuta con il n.17, come erroneamente indicato nel rapporto, ma con il n.16 e ciò sarebbe avvalorato dal fatto che il n.17 era già in campo in quanto entrato in sostituzione del giocatore n. 9 al 25mo del II tempo come peraltro riportato nello stesso rapporto. Stando così le cose ed essendo il n.16 nato il 20.10.2004, il limite di 8 fuori quota non sarebbe stato superato in quanto sarebbero stati utilizzati come fuori quota i giocatori nn.3, 4, 5, 7, 8, 10, 11 e 17.

Invero, il direttore di gara (e non la consorella come erroneamente ritenuto dalla reclamante) successivamente alla partita ha comunicato all'Ufficio referti, con mail del 22.1.22, la correzione del proprio rapporto precisando che la sostituzione del 34mo del II tempo del giocatore n.7 non è avvenuta con il n.17 bensì con il n.18 (nato il 7.1.2002).

Alla luce della errata correzione del rapporto di gara e della sua fidejussoria fino a querela di falso, i fuori quota utilizzati dalla società Lesna nella gara in oggetto sono stati quindi i seguenti: nn.3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 17 e 18.

Il numero dei fuori quota sale a nove e comporta la reiezione del ricorso.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello dichiara respingere il ricorso della società LENSNA GOLD con conseguente incameramento della tassa di reclamo.

Il Componente Estensore
(avv. Flavio Campagna)

Il Presidente
(Avv. Paolo Adolfo Pavarini)

d) Ricorso della Società RIVAROLESE 1906 avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 43 del 23.12.2021 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta, in relazione alla gara Lascaris - Rivarolese disputata in data 19.12.2021, Campionato Under 15 Regionale - Girone B

Con ricorso inviato in data 24.12.2021, la società Rivarolese 1906 si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato il proprio calciatore Gallo Pietro Marco con la squalifica per quattro giornate *perché al termine della gara aggrediva verbalmente e fisicamente un avversario scatenando tafferugli*.

La Società ricorrente chiede la riduzione del numero delle giornate di squalifica.

Letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale, si osserva quanto segue.

Il calciatore è stato sanzionato dal Giudice Sportivo per aver aggredito un avversario e dato il là, con tale condotta, ad alcuni tafferugli in seguito sedati dai dirigenti.

La società ricorrente riconosce come la reazione del proprio tesserato sia stata plateale quanto verbale ma evidenzia altresì il contesto nel quale sarebbe maturata. Il calciatore Gallo, a dire del ricorrente, sarebbe stato provocato da due calciatori del Lascaris, avvicinandosi con fare minaccioso. Nega il ricorrente alcun contatto fisico.

In effetti il referto arbitrale da conto di come il calciatore Gallo si sia “beccato” ripetutamente con altro calciatore del Lascaris per poi “attaccarsi” fisicamente e verbalmente con il medesimo scatenando una rissa.

L’attestazione arbitrale rende plausibile il contesto tracciato dal ricorrente ovvero la provocazione da parte dell’avversario.

Quanto sopra tracciato non elide la portata del gesto del calciatore Gallo, certamente da sanzionare, ma ne attenua la gravità.

Si ritiene pertanto di contenere la sanzione in tre giornate di squalifica. Valutazione parametrata alle modalità della condotta, alle conseguenze del gesto nonché, da ultimo, al comportamento serbato da calciatore e società.

Per tali motivi la Corte Sportiva d’Appello Sportiva, in accoglimento del reclamo

RIDUCE

A tre giornate la squalifica comminata al giocatore Gallo Pietro.

Nulla si dispone in ordine alla tassa di reclamo, che non risulta versata.

Il Componente Estensore
(Avv. Fabrizio Bernardi)

Il Presidente
(Avv. Paolo Adolfo Pavarini)

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 10 Febbraio 2022

Publicato in Torino ed affisso all’albo del C.R. Piemonte Valle d’Aosta il 27 Gennaio 2022

Il Segretario
(Roberto Scrofani)

Il Presidente
(Christian Mossino)